

FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI

Allegato 1

Codice Etico

Sommario

PREMESSA.....	3
La Missione della Fondazione Gerolamo Gaslini	3
PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
1.1 Destinatari del Codice Etico	5
1.2 Violazioni del Codice Etico – Segnalazioni	5
1.3 Violazioni del Codice Etico - Sanzioni	6
1.4 Diffusione del Codice Etico e Formazione del personale	6
Parte SECONDA – Principi generali	7
2.1 Etica e rispetto di leggi e regolamenti	7
2.2 Onestà, trasparenza e correttezza.....	7
2.3 Rispetto della persona e della dignità umana	7
2.4 Contrasto al razzismo ed alla xenofobia	8
2.5 Tutela della Privacy	8
2.6 Valorizzazione delle risorse umane	8
2.7 Conflitto di interessi	9
2.8 Tutela della concorrenza	9
2.9 Tutela della Salute e sicurezza sul lavoro	10
2.10 Tutela dell’ambiente	11
2.11 Tutela del patrimonio culturale.....	11
Parte TERZA – criteri di condotta	12
3.1 Utilizzo dei beni di proprietà della Fondazione e del sistema informatico.....	12
3.2 Doveri di riservatezza.....	13
3.3 Rapporti istituzionali	13
3.4 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria	14
3.5 Rapporti con i fornitori.....	15
3.6 RAPPORTI CON I CLIENTI	15
3.7 Regali, omaggi e benefici in genere	15
3.8 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	16
3.9 CONTABILITÀ E FISCALITÀ	16
3.10 Lotta al riciclaggio, alla ricettazione ed all’autoriciclaggio	17

3.11 Tutela della fede pubblica.....	17
3.12 Contrasto alla criminalità organizzata.....	18
3.13 Contrasto al contrabbando	18

PREMESSA

LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI

Dall'Atto Costitutivo della Fondazione Gerolamo Gaslini

Genova, 28 Novembre 1949

Il Signor Gerolamo Gaslini premette:

Con l'atto a rogito del Dott. Francesco Bonini, Notaro, del dieci Febbraio millenovecentotrentuno, in perfetta concordia di sentimenti e di pensiero con la sua cara Consorte Lorenza Celotto, ha assunto l'obbligo della creazione di un Istituto per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza, volendo compiere un atto di amore verso la sua bambina morta, cui l'Istituto è intitolato, e perché, secondo le dichiarazioni contenute nelle premesse dell'atto rimanessero perpetuamente congiunte e la memoria di Lei e l'opera perenne di bene che dall'Istituto stesso avrebbe dovuto irraggiare;

Tale obbligo ha completamente adempiuto provvedendo alla costruzione ed arredamento di tutti gli istituti e reparti in detto Atto preveduti. L'Istituto "Giannina Gaslini" è entrato in funzione il quindici Maggio millenovecentotrentotto ed è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto cinque Settembre millenovecentoquaranta;

Nella sua mente però, l'Istituto, nella forma attuale, non è che il primo passo verso la realizzazione di un più completo programma, concepito nel silenzio del suo dolore per la perdita della sua Giannina e secondo il quale l'Istituto dovrebbe ancora ampliarsi e perfezionarsi nella sua attrezzatura e nei suoi servizi, in modo da divenire un perfetto strumento di assistenza e di difesa dell'infanzia;

Intendendo Egli mandare ad effetto questo programma con i propri mezzi, è venuto nella determinazione di destinare allo scopo le risorse del proprio patrimonio, volendo che vadano a tutti gli infanti e fanciulli bisognosi di assistenza e di cure, i frutti del lavoro tenace di tutta la sua vita;

A tal fine egli ha divisato di creare un Ente il quale abbia, appunto, lo scopo di amministrare tutti i mobili ed immobili che con il presente atto ad esso senz'altro trasferisce, di mantenere nella sua funzionalità conservatrice il patrimonio curandone il miglioramento e perfezionamento progressivo,

di alimentare, con la necessaria larghezza, devolvendovi le rendite, nonché quei capitali che, per il raggiungimento dei su indicati scopi, appariranno necessari, non soltanto le opere di bene esistenti, ma quelle che in seguito potranno crearsi se i redditi lo consentiranno. Esse potranno così attingere dai redditi dell'Ente, senza che ne abbiano a sopportare i rischi e ne godranno i benefici in proporzione delle loro esigenze che l'Ente avrà diritto di accertare nei modi migliori salvo le particolari destinazioni stabilite, il tutto secondo le disposizioni dello Statuto dell'Ente che forma parte integrante del presente atto.

Così, con queste precise parole affidate al freddo gergo di un atto notarile che consegna alla storia uno straordinario gesto di amore e solidarietà, nel lontano novembre del 1949, Gerolamo Gaslini si spogliava del suo intero patrimonio dando vita alla Fondazione Gerolamo Gaslini.

Un patrimonio immenso, frutto dei grandi successi imprenditoriali conseguiti soprattutto nel campo agroalimentare, che Gerolamo Gaslini, ancora in vita, decideva di donare integralmente ad una nuova Fondazione di cui assumeva la Presidenza ed a cui affidava la missione di tutelare l'infanzia e la fanciullezza attraverso il continuo e costante potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini.

Ancora oggi la Fondazione, a più di settant'anni dalla sua costituzione ed in conformità alle volontà espresse dal suo Fondatore, ha quale suo unico scopo statutario quello di *devolvere le proprie rendite ed occorrendo i propri beni alla cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza ed in particolar modo al potenziamento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini", creato da Gerolamo Gaslini.*

La Fondazione – che per volere del suo Fondatore è oggi presieduta di diritto dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Archidiocesi di Genova, quale sua guida morale – con l'adozione del presente Codice Etico intende, dunque, divulgare l'insieme dei valori etici e morali di cui, da sempre, è portatrice e di cui, da sempre, esige il rispetto da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto o nell'interesse della Fondazione stessa.

Il presente Codice Etico formalizza, pertanto, i principi di etica e deontologia cui occorre attenersi, senza eccezioni, nell'ordinario svolgimento della propria attività lavorativa.

Il presente Codice Etico è anche parte integrante ed elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in poi Modello) adottato dalla Fondazione ai sensi del D.L.vo 231/2001 (d'ora in poi Decreto) poiché il rigoroso rispetto dei principi di comportamento in esso sanciti, oltre a testimoniare i più alti valori etici e morali che hanno costantemente ispirato e guidato nel corso degli anni l'operato della Fondazione, è anche presidio idoneo a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico vincola i comportamenti di amministratori, revisori, dirigenti, dipendenti della Fondazione e di ogni soggetto con cui la stessa intrattiene rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Sono, inoltre, tenuti al rispetto di ogni previsione del presente Codice Etico coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi altra natura con la Fondazione.

La Fondazione non instaurerà e non proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi ai valori ed ai principi sanciti dal presente Codice Etico.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il presente Codice Etico, a rispettarne scrupolosamente ogni singola previsione ed a segnalare prontamente eventuali violazioni all'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Le società controllate dalla Fondazione adottano propri Codici Etici attenendosi ed ispirandosi ai principi contenuti nel presente documento.

1.2 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SEGNALAZIONI

La Fondazione ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

La Fondazione ha anche provveduto ad attivare due distinti canali attraverso cui i Destinatari sono tenuti a presentare, a

tutela dell'integrità della Fondazione, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, delle Procedure Operative dallo stesso richiamate o del Codice Etico adottato dalla Fondazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (Whistleblowing, paragrafo 5.7 del Modello, Parte Generale).

Anche le presunte violazioni del Codice Etico devono, dunque, essere prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza attraverso uno dei seguenti canali che garantiscono, entrambi, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione:

- in modalità informatica scrivendo all'indirizzo organodivigilanza@fondazionegaslini.org , casella di posta elettronica accessibile ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- in modalità cartacea scrivendo all'Organismo di Vigilanza della Fondazione Gerolamo Gaslini c/o la sede della Fondazione in Genova, Corso Italia 26.

L'Organismo di Vigilanza nella gestione e valutazione delle segnalazioni ricevute procederà secondo quanto previsto al paragrafo 5.7 del Modello, Parte Generale.

1.3 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO - SANZIONI

Lo scrupoloso rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico rientra tra le obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano con o per conto della Fondazione.

Le violazioni del Codice Etico sono accertate e perseguite dalla Fondazione in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al paragrafo 6 del Modello, Parte Generale cui si rinvia.

1.4 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Copia del presente Codice Etico è consegnata a tutto il personale oltre che resa disponibile per la consultazione nell'intranet aziendale e sul sito internet della Fondazione.

La Fondazione assicura la formazione di tutto il personale dipendente anche sugli specifici contenuti del Codice Etico nell'ambito del piano formativo previsto dal Modello, Parte Generale.

La conoscenza del Codice Etico è assicurata anche nei confronti di tutti i soggetti Terzi (fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner commerciali) che intrattengono rapporti finanziari o di altra natura con la Fondazione.

A tal fine, la Fondazione fornisce ai soggetti Terzi un'adeguata informativa sul Modello ed il Codice Etico adottati dalla Fondazione – con invito a prendere visione delle rispettive previsioni sul sito internet della Fondazione – nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni ivi contenute possono avere con riferimento ai rapporti instaurati.

Tali conseguenze, che possono anche determinare la risoluzione del contratto, vengono disciplinate a mezzo di apposite clausole inserite in tutti i contratti stipulati con i soggetti Terzi da parte della Fondazione.

PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI

2.1 ETICA E RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI

La Fondazione pretende, identificandolo quale elemento imprescindibile ed inderogabile del proprio agire, il pieno ed assoluto rispetto di ogni legge e regolamento vigente in qualsiasi Paese in cui si trova ad operare.

Il perseguimento degli interessi della Fondazione non può in alcun modo giustificare la violazione di qualsiasi legge e regolamento.

2.2 ONESTÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA

La Fondazione non tollera condotte disoneste o che non siano improntate ai più elevati principi di trasparenza, integrità, imparzialità, lealtà, correttezza e buona fede.

La Fondazione vieta espressamente a tutti i Destinatari di tenere comportamenti ingannevoli volti al conseguimento di indebiti vantaggi in favore della stessa.

2.3 RISPETTO DELLA PERSONA E DELLA DIGNITÀ UMANA

La Fondazione rifiuta ogni forma di discriminazione che sia fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il

patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o altro.

In ogni rapporto con soggetti interni ed esterni alla Fondazione, tutti i Destinatari del presente Codice Etico sono, pertanto, tenuti a rispettare la dignità delle persone, a rispettarne la sfera privata e ad instaurare e mantenere con qualsiasi interlocutore rapporti improntati al reciproco rispetto.

La Fondazione non tollera che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne siano commesse molestie sessuali o violenze fisiche, morali e/o psicologiche.

2.4 CONTRASTO AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA

La Fondazione condanna fermamente qualsiasi forma di razzismo e xenofobia.

La Fondazione ripudia, pertanto, qualsiasi comportamento volto alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico nonché qualsiasi fenomeno di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

2.5 TUTELA DELLA PRIVACY

La Fondazione assicura la riservatezza e la protezione delle informazioni personali in proprio possesso in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2.6 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

La Fondazione individua nelle risorse umane di cui si avvale il proprio patrimonio imprescindibile e per tale ragione ne promuove e tutela il valore attraverso politiche di selezione e gestione ispirate a trattamenti equi, meritocratici e non discriminatori.

La Fondazione vieta espressamente l'assunzione o la promozione di personale indicato da soggetti terzi allo scopo di favorire, in qualsiasi modo, gli interessi della Fondazione stessa o al fine di influenzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi fine, l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Il personale dipendente della Fondazione viene, pertanto, assunto a fronte di un effettivo fabbisogno ed a valle di un

procedimento selettivo in cui vengono equamente valutate professionalità, competenza ed esperienza dei candidati.

Il personale dipendente della Fondazione viene sempre assunto, senza eccezioni, con regolare contratto di lavoro in piena conformità con quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti vigenti nei Paesi di riferimento.

La Fondazione non ricorre né all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia risulti irregolare né al lavoro minorile ogni qual volta l'età del minore sia inferiore a quella minima legale ammessa in ciascuno Stato.

È proibito l'uso e/o il possesso di sostanze alcoliche o stupefacenti o comunque illecite all'interno dei locali della Fondazione o nel corso dell'attività lavorativa svolta all'esterno dei locali della stessa.

2.7 CONFLITTO DI INTERESSI

Il rapporto tra la Fondazione e tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della stessa si fonda sulla fiducia reciproca.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad evitare attività o situazioni che comportino o possano comportare, anche solo potenzialmente, un conflitto tra gli interessi propri e gli interessi della Fondazione.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve astenersi dall'assumere o dal concorrere nell'assumere decisioni e deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico; nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un componente degli organi sociali, l'informazione è trasmessa agli altri componenti dell'organo di appartenenza ed all'Organismo di Vigilanza.

2.8 TUTELA DELLA CONCORRENZA

La Fondazione riconosce e promuove il valore sociale della libera e leale concorrenza che deve essere tutelato senza riserve.

I rapporti con tutti i concorrenti devono essere sempre improntati ai principi della correttezza, della lealtà e del rispetto reciproco.

La Fondazione condanna, pertanto, qualsiasi comportamento ingannevole, collusivo, intimidatorio o di abuso nei confronti dei propri concorrenti.

La Fondazione vieta espressamente l'acquisizione di informazioni sui concorrenti attraverso mezzi impropri o illeciti e pretende il rispetto delle norme a tutela dei segni distintivi di opere dell'ingegno o dei prodotti industriali da parte di tutti i Destinatari.

2.9 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Fondazione identifica la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale requisito imprescindibile per la conduzione etica delle proprie attività.

La Fondazione opera, pertanto, nel pieno ed assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza volta a promuovere comportamenti responsabili da parte di tutti.

In particolare, la Fondazione adotta le misure ritenute più opportune per:

- valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ridurre i rischi alla fonte;
- garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
- garantire informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i preposti, i dirigenti ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- garantire la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure volte al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- adottare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- garantire la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

Tutti i Destinatari devono contribuire fattivamente all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni singolo lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.

In nessun caso e per nessun motivo le esigenze produttive possono giustificare deroghe al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.10 TUTELA DELL'AMBIENTE

La Fondazione ha quale suo obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La Fondazione assicura la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale informando le proprie attività ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che regolano la politica dell'Unione Europa in materia ambientale.

Le attività svolte dalla Fondazione si conformano anche al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

La Fondazione pretende, pertanto, che tutti i Destinatari operino, in qualsiasi occasione e senza alcuna eccezione, nel pieno ed assoluto rispetto delle normative vigenti in materia ambientale; tutti i Destinatari, ed in particolare i fornitori di lavori o servizi in regime di appalto, sono tenuti al pieno rispetto di tutte le previsioni dettate dal D.L.vo 152/2006, dal codice penale e da tutte le altre normative in materia di tutela ambientale.

2.11 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

La Fondazione riconosce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura.

In tale ambito, la conservazione del patrimonio culturale è obiettivo primario perseguito dalla Fondazione.

Tutte le attività della Fondazione devono essere, pertanto, condotte nel pieno ed assoluto rispetto della normativa in materia di beni culturali e del paesaggio.

PARTE TERZA – CRITERI DI CONDOTTA

3.1 UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE E DEL SISTEMA INFORMATICO

Tutti i Destinatari conservano e proteggono i beni e le risorse loro assegnati dalla Fondazione con attenzione, diligenza e buona fede; l'uso è consentito solo per finalità lavorative e non personali.

Con particolare riferimento all'uso dei dispositivi informatici messi a disposizione dalla Fondazione, i Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza ed i regolamenti aziendali che ne disciplinano l'uso ed è fatto loro espresso divieto di:

- modificare autonomamente le configurazioni impostate sul proprio pc;
- installare autonomamente qualsiasi programma, software o applicativo;
- memorizzare documenti, file o qualsiasi dato aziendale su dispositivi personali o comunque non aziendali;
- memorizzare, trasmettere, produrre, diffondere scritti o messaggi di natura oltraggiosa e/o indecente e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e/o appartenenza sindacale e/o politica;
- memorizzare dati personali non attinenti all'attività lavorativa;
- procedere al download e all'installazione di qualsiasi programma, software o applicativo;
- procedere al download di immagini, filmati e file multimediali;
- navigare in siti internet che non contengano informazioni utili allo svolgimento dell'attività lavorativa ed a maggior ragione in siti di natura oltraggiosa e/o indecente e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e/o appartenenza sindacale e/o politica;
- formare, in tutto o in parte, atti falsi o alterare atti veri;
- accedere abusivamente a sistemi informatici altrui;
- detenere, diffondere o installare apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;

- detenere, diffondere o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche altrui;
- detenere, diffondere o installare apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- danneggiare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare sistemi informatici o telematici altrui.

3.2 DOVERE DI RISERVATEZZA

Tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere segrete le informazioni riservate loro fornite dalla Fondazione e dai suoi clienti e fornitori per ragioni di servizio.

Il dovere di non divulgare a terzi le informazioni riservate apprese nell'esercizio delle proprie funzioni permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Fondazione.

3.3 RAPPORTI ISTITUZIONALI

Ogni rapporto intrattenuto con le istituzioni pubbliche ed i loro funzionari, di qualsiasi livello, deve essere instaurato e mantenuto nel pieno ed assoluto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi sanciti dal presente Codice Etico.

Ogni rapporto intrattenuto con qualsiasi funzionario pubblico deve, in particolare, essere improntato alla rigorosa osservanza dei principi dell'onestà, della correttezza, della trasparenza e della leale collaborazione.

I rapporti con i funzionari pubblici possono essere instaurati e mantenuti solo ed esclusivamente da chi sia a ciò espressamente autorizzato dalla Fondazione.

Nella gestione dei rapporti con i pubblici funzionari, anche in sede di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione, è espressamente vietato:

- offrire o elargire denaro o qualsiasi altra utilità, compresi regali o omaggi o altri benefici in genere, ai pubblici

- funzionari o a loro amici, familiari e conoscenti o a soggetti dagli stessi segnalati;
- elargire o offrire compensi sproporzionati o eccessivi, o comunque non giustificati, a collaboratori o consulenti della Fondazione incaricati di gestire rapporti con funzionari pubblici;
 - accordare condizioni contrattuali di favore di qualsiasi genere ai pubblici funzionari o a loro amici, familiari e conoscenti o a soggetti dagli stessi segnalati;
 - esibire, predisporre, presentare o in qualsiasi modo utilizzare dichiarazioni false, incomplete o non veritiere;
 - esibire, predisporre, presentare o in qualsiasi modo utilizzare documenti falsi o contraffatti;
 - omettere la comunicazione di informazioni dovute o la trasmissione di dati dovuti;
 - distruggere, modificare od occultare qualsiasi documento o dato;
 - tenere condotte ingannevoli per indurre in errore di valutazione i pubblici funzionari.

Con particolare riferimento all'ottenimento ed all'impiego di contributi sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, da un altro ente pubblico e dall'Unione Europea, la Fondazione vieta a tutti i Destinatari:

- di destinarle a finalità diverse da quelle per cui sono state erogate;
- di conseguirle indebitamente vuoi mediante artifici e raggiri vuoi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute vuoi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici.

Chiunque riceva richieste di qualsiasi beneficio da parte di un pubblico funzionario è tenuto a sospendere immediatamente ogni rapporto e a darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

3.4 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Fondazione garantisce il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria collaborando in modo corretto, leale e trasparente con qualsiasi rappresentante dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e, in genere, con qualsiasi pubblico funzionario munito di poteri di accertamento ispettivo.

In particolare, la Fondazione pone l'espresso divieto in capo a tutti i Destinatari di realizzare qualsiasi atto corruttivo volto a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo così come di indurre, mediante offerte di denaro o di altre utilità ovvero attraverso violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

3.5 RAPPORTI CON I FORNITORI

Il processo di selezione dei fornitori, con ciò intendendosi anche i consulenti, i partner commerciali e le controparti contrattuali in genere, è improntato ai principi della correttezza, imparzialità, buona fede, convenienza, economicità, professionalità, reputazione, rispettabilità e qualità ed è condotto attraverso un processo di valutazione trasparente, tracciabile ed obiettivo volto alla ricerca del miglior vantaggio competitivo per la Fondazione.

L'adesione da parte dei Fornitori al presente Codice Etico è condizione indispensabile per l'avvio del rapporto contrattuale; il rispetto del presente Codice Etico costituisce, invece, condizione indispensabile per il prosieguo del rapporto stesso.

3.6 RAPPORTI CON I CLIENTI

La Fondazione riconosce a tutti i propri clienti pari dignità e, pertanto, tutti i rapporti con gli stessi devono essere improntati alla cortesia ed al rispetto reciproco.

Nell'ambito delle relazioni con i clienti, sia nella fase delle trattative commerciali sia nella fase di esecuzione del contratto, tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono, in particolare, attenersi alle procedure interne per la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione e fornire alla clientela informazioni precise, esaurienti, chiare e veritiere.

3.7 REGALI, OMAGGI E BENEFICI IN GENERE

A tutti i Destinatari è fatto assoluto divieto di offrire o elargire denaro o qualsiasi altra utilità, compresi regali o omaggi o altri benefici in genere, a pubblici funzionari o a loro amici, familiari e conoscenti o a soggetti dagli stessi segnalati; tale divieto è inderogabile.

Nei rapporti con soggetti estranei alla pubblica amministrazione, possono essere effettuati, nell'ambito delle normali prassi di cortesia commerciale, regali o omaggi di modesto valore. Tali regali o omaggi, che in nessun caso possono consistere in somme di denaro quale ne sia l'importo, non devono essere né apparire, neppure al soggetto che li riceve, come volti ad influenzare l'obiettività di giudizio del destinatario o a favorire la conclusione di rapporti commerciali o, più in generale, a favorire gli interessi della Fondazione o a danneggiare un suo concorrente.

A tutti i Destinatari è fatto assoluto divieto di chiedere o sollecitare, in qualunque modo, regali o altre utilità, anche di modico valore, per sé o per altri.

A tutti i Destinatari è fatto, altresì, assoluto divieto di accettare regali o altre utilità, sotto qualunque forma, da parte di soggetti che abbiano tratto o possano comunque trarre benefici da decisioni o attività della Fondazione, ad eccezione di quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia commerciale.

In ogni caso, è vietato accettare regali o altre utilità se questi sono, o anche solo appaiono, rivolti a favorire il donante nella conclusione di affari con la Fondazione.

A tutti i Destinatari è in ogni caso vietato accettare regali sotto forma di somme di denaro, per qualunque importo.

Chiunque riceva regali o altre utilità ovvero offerte di regali o di altre utilità non conformi alle superiori prescrizioni è tenuto a sospendere immediatamente ogni rapporto e a darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

3.8 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La Fondazione non eroga nessun genere di contributo, diretto o indiretto e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche o sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

3.9 CONTABILITÀ E FISCALITÀ

La Fondazione ritiene che la trasparenza, accuratezza, veridicità e completezza delle proprie informazioni contabili siano strumenti imprescindibili per fornire una

rappresentazione chiara ed attendibile della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Ogni scrittura presente sui libri contabili e nei documenti che ne derivano deve, pertanto, riflettere la reale natura dell'operazione cui fa riferimento e deve essere supportata da idonea documentazione che consenta verifiche obiettive a posteriori.

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di tenuta della contabilità e nei successivi adempimenti volti alla predisposizione del bilancio ed alla determinazione dei tributi devono assicurare che ogni operazione registrata sia vera, precisa, verificabile e legittima.

Eventuali incaricati di gestire denaro o valori bollati per conto della Fondazione, devono prestare particolare attenzione all'atto della ricezione per evitare il pericolo di immettere sul mercato valori contraffatti o alterati; nel caso di ricezione di monete, banconote o valori di cui sia certa o anche solo sospetta l'alterazione o contraffazione, il soggetto che li riceve è tenuto all'immediato ritiro degli stessi dalla circolazione dandone tempestivo avviso al proprio superiore gerarchico per le determinazioni di competenza.

3.10 LOTTA AL RICICLAGGIO, ALLA RICETTAZIONE ED ALL'AUTORICICLAGGIO

La Fondazione esercita la propria attività rispettando pedissequamente la normativa in materia di lotta al riciclaggio, alla ricettazione ed all'autoriciclaggio.

In particolare, ai Destinatari del presente Codice Etico è fatto espresso divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare o, comunque, intrametersi nell'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose di provenienza illecita;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

3.11 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA

La Fondazione esige da parte di tutti i Destinatari il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di

monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

3.12 CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Fondazione condanna fermamente ogni forma di organizzazione criminale, comprese quelle a carattere mafioso o che quelle che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Fondazione conduce, pertanto, le proprie attività astenendosi dal porre in essere relazioni di qualunque genere con soggetti di cui sia nota, o si abbia anche solo ragione di dubitare, l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali di qualsiasi genere operanti in Italia o all'estero.

3.13 CONTRASTO AL CONTRABBANDO

Anche i rapporti con l'Agenzia delle Dogane devono essere improntati ai principi della correttezza e della leale e trasparente collaborazione.

La Fondazione vieta, pertanto, ogni condotta che sia volta, in qualsiasi modo, all'evasione dei diritti doganali.